



PROVINCIA DI SONDRIO

Il Consiglio provinciale

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) PER IL SETTORE DELLE PIETRE ORNAMENTALI E MATERIALI PER L'INDUSTRIA (EX SETTORE LAPIDEI)

Il Piano Cave è lo strumento con il quale si attua la programmazione in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di cava. La nuova legge regionale per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava (l.r. 20/2021) si applica ai diversi settori merceologici delle attività estrattive: sabbia e ghiaia, pietre ornamentali e materiali per l'industria.

La Provincia di Sondrio è dotata di un Piano cave provinciale - settore lapidei, approvato con deliberazione di consiglio regionale del 20 novembre 2001, n. 7/356, esecutivo dalla pubblicazione sul BURL del 5 marzo 2002.

Il Piano cave per il settore lapidei, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della l.r. 14/98, ha validità massima di 20 anni e l'efficacia dello stesso, ai sensi del comma 4 bis, cessa con l'esecutività del nuovo Piano, e comunque, ai sensi del successivo comma 4 quater, allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità del Piano stesso.

La necessità di procedere alla redazione di un nuovo Piano per il settore delle pietre ornamentali e materiali per l'industria (ex settore Lapedei) è data dunque, in primo luogo, dall'approssimarsi della cessazione dell'efficacia del vigente Piano e dall'esigenza di riconciliare la programmazione di settore, per il successivo ventennio, con le attuali disponibilità delle risorse e le nuove esigenze di mercato, nonché dall'opportunità di uniformarsi alla strategia regionale per le materie prime minerali di cava che affronta la coltivazione sostenibile delle risorse minerarie, la promozione del risparmio di materia prima e l'utilizzo di materiali riciclati.

La nuova legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 *"Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati"*, che ha abrogato la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, persegue infatti la promozione dello sviluppo sostenibile, la salvaguardia del giacimento coltivabile, il ripristino del suolo e la limitazione del consumo di suolo, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, la promozione delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, nonché l'attuazione dei principi previsti dalla politica europea delle materie prime, in riferimento all'individuazione e alla tutela delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle relative attività economiche e alla riduzione del consumo di materie prime anche mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali.

La proposta di nuovo Piano provinciale delle attività estrattive (di seguito anche PAE) per il settore delle pietre ornamentali e materiali per l'industria (ex settore Lapedei), la cui elaborazione, adozione ed approvazione, spetta alla Provincia ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, sarà quindi redatta sulla base dei principi fondamentali ricavabili dalla legge stessa e dall'atto di indirizzo, documento strategico di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime (approvato con d.c.r. n. XI/2583 del 29 novembre 2022).

Il progetto del nuovo Piano dovrà, pertanto, perseguire gli obiettivi elencati nell'atto regionale, quali:

- inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di compatibilità economico-sociale, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare;
- salvaguardare le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti;
- garantire l'approvvigionamento di materie prime con riferimento ad un mercato regionale/nazionale o anche internazionale, in relazione alla tipologia del materiale prodotto, limitando al contempo il consumo di suolo e l'uso di risorse non rinnovabili;

- ottimizzare la gestione dei materiali di cava, attraverso l'impiego di tecnologie adeguate in fase estrattiva e garantendo un uso delle risorse appropriato alla loro qualità anche con specifico riferimento alla resa estrattiva;
- assicurare la conformità della pianificazione delle attività estrattive alle finalità di tutela paesaggistica e dei beni culturali, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alle finalità di qualità dell'acqua e dell'aria, di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della biodiversità, di difesa idrogeologica, di sviluppo urbanistico e dell'agricoltura;
- tutelare le aree regionali protette, privilegiando, laddove possibile, la previsione dell'apertura di nuove cave o l'ampliamento di cave esistenti all'esterno dei parchi regionali, dei parchi locali di interesse sovracomunale e delle reti di connessione ecologica provinciali e comunali.

In concreto, nell'elaborazione della proposta si dovrà tenere conto di quanto espressamente elencato all'articolo 9, comma 1, della citata legge regionale, in particolare:

- della consistenza e caratteristiche dei giacimenti coltivabili, dei quali si promuove, in un'ottica di salvaguardia del suolo, la tutela e la più razionale e completa valorizzazione;
- della situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio;
- del sistema delle aree protette nella sua diversa articolazione delle relative forme di tutela;
- della destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- dei caratteri ambientali e paesaggistici dei contesti territoriali interessati dalle attività estrattive, anche al fine di qualificare l'assetto finale delle aree interessate ed il loro riutilizzo successivo;
- della sostenibilità dell'attività estrattiva di cava;
- del potenziale archeologico dell'area.

Il percorso logico della pianificazione consisterà dunque nell'individuazione delle "risorse", definite come *"concentrazione di minerale solido di interesse economico in sotterraneo o in superficie, di forma, tenore, qualità e quantità tali da poter rappresentare una ragionevole prospettiva per una eventuale estrazione economicamente valida"*, nella successiva individuazione delle "riserve", ovvero la parte delle risorse economicamente sfruttabili che coincidono con la definizione classica di "giacimento" e nell'individuazione, all'interno delle riserve, delle "aree idonee per l'attività estrattiva" che l'art. 3, comma 3 della l.r. 20/21 definisce come *"aree incluse in giacimento coltivabile avente caratteristiche di continuità territoriale nelle quali è consentito l'attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava nel periodo di validità del PAE"*.

Al fine di determinare i volumi di Piano, si farà riferimento alla potenzialità estrattiva presente nel territorio, potenzialità da riferirsi, da un lato, alla risorsa giacimentologica presente, dall'altro lato alle capacità di estrazione della risorsa stessa. Oltre alla capacità estrattiva, documentata dai volumi estratti nel decennio precedente, si potrà anche far riferimento alle potenzialità di sviluppo presenti nel settore, acquisendo al proposito informazioni dagli operatori del territorio.

Il fabbisogno produttivo stimato dovrà tenere conto di una previsione di mercato di tipo espansivo, legata ad una visione di economia sempre più globale, in modo da non penalizzare il prodotto in caso di evoluzione positiva del mercato stesso, anche in relazione a "scelte di tendenza".

Infine, per alcune pietre ornamentali caratterizzate dalla limitatezza dei volumi disponibili, è di fondamentale importanza definire prioritariamente le volumetrie disponibili prima di pianificare estrazioni che possono comportarne la scomparsa totale, anche in funzione di suoi sfruttamenti futuri, funzionali a manutenzioni e restauri del patrimonio artistico.

In ogni caso, al fine di contenere il consumo di suolo e sfruttare le potenzialità residue del giacimento, i volumi di estrazione attribuibili alle aree idonee, dovranno essere individuati nel PAE prioritariamente all'interno degli ambiti del Piano vigente e solo subordinatamente (in caso di dimostrata insufficienza a tale scopo della superficie estrattiva residua degli ex ATE) mediante loro ampliamento o anche eventuale individuazione di nuove aree.

In coerenza con le indicazioni della legge regionale in merito alle priorità per l'individuazione delle aree idonee, nella redazione del PAE si prenderanno in considerazione prioritariamente i giacimenti posti in continuità con aree estrattive in esercizio, i giacimenti nei quali è più elevato il livello di conoscenza della



risorsa mineraria, i giacimenti che presentano le migliori caratteristiche minerarie delle risorse unitamente alla minore qualità ambientale delle aree interessate e i giacimenti nei quali è prevista la coltivazione in sotterraneo (ove tecnicamente possibile e compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza).

Rispetto agli ambiti del Piano Lapidei vigente, ai fini della loro eventuale riconferma quali aree idonee del PAE, si dovrà tener conto della eventuale sopravvenuta apposizione di vincoli limitativi che vietano l'apertura di nuove cave.

Nel caso di inserimento di nuove aree idonee si dovrà verificare che la risorsa sia effettivamente disponibile per gli operatori minerari durante il periodo di vigenza del PAE; pertanto, non dovranno essere presenti vincoli ineliminabili (assolutamente limitativi) e dovranno essere valutati i vincoli che possono ridurre in modo sostanziale la coltivabilità del giacimento, riducendo il volume della riserva oggetto di potenziale sfruttamento, tenendo conto che vi sono anche dei limiti minimi in termini di disponibilità di materiale per l'avvio di una coltivazione sostenibile dal punto di vista economico.

La perimetrazione dei giacimenti sarà realizzata privilegiando tracciati riconoscibili sul territorio, sia naturali che antropici, quali linee morfologiche presenti, alvei fluviali, ma anche strade, canali, confini amministrativi, adottando tracciati lungo perimetrazioni catastali unicamente in assenza di altri riferimenti.

Verranno, infine, privilegiate le aree per le quali vi è una condivisione a livello territoriale tra Provincia e Comune e, qualora i requisiti fondamentali di adeguatezza tecnica ed ambientale siano rispettati, le attività estrattive ubicate in adiacenza a cave cessate da recuperare ambientalmente.

Saranno infine valutate favorevolmente le seguenti caratteristiche: qualità della materia prima adeguata alle caratteristiche richieste dal mercato; limitati volumi di materiali di copertura e/o di scarto; dimensioni del giacimento adeguato a garantire la continuità estrattiva, anche in futuro.

Il PAE potrà prevedere cave di recupero, ovverosia le cave in cui è consentita la temporanea ripresa o la prosecuzione dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità previste nel progetto di recupero ambientale.

Le cave di recupero comprendono altresì le cave ancora attive per le quali nel PAE non siano previsti ampliamenti, in quanto le riserve sono esaurite.

La riqualificazione paesaggistica dell'area idonea potrà essere attuata mediante due tipi di azioni possibili, di volta in volta e vicendevolmente predominanti o combinate: l'assorbimento e reintegrazione della cava nel paesaggio circostante e preesistente, oppure l'enfaticizzazione dei nuovi connotati del sito con riferimento alla costruzione di un nuovo paesaggio fortemente artificializzato in un contesto naturalistico, o naturalizzato in un contesto antropizzato. Ove, quindi, non sia possibile il recupero con morfologie "naturali" con l'integrazione della cava nel paesaggio circostante e preesistente, sarà opportuno evidenziare e caratterizzare la realizzazione del nuovo paesaggio, evitando stereotipi tipici del recupero quali gradonature e mascheramenti. In tale ottica una possibile alternativa è rappresentata dall'installazione di impianti fotovoltaici, quale opportunità per contribuire agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, utilizzando superfici già interessata dall'attività estrattiva.

Saranno, infine, individuati contesti territoriali in cui promuovere un ripristino indirizzato alla creazione di ambienti atti ad ospitare specie di importanza comunitaria, soprattutto all'interno della Rete Ecologica, in grado di favorire una maggiore connettività tra Siti Natura 2000 e Aree protette.

Interesse particolare riveste l'attività di riempimento dei vuoti di cava per la sistemazione morfologica ed il recupero ambientale. Questa, ad oggi, viene effettuata utilizzando quasi esclusivamente i "rifiuti di estrazione" prodotti durante l'attività estrattiva in sito. Tali materiali sono costituiti dallo scarto lapideo derivante da porzioni di giacimento caratterizzate da un "tenore" basso o nullo (zone interessate da fasce fratturate, cataclaste e da zone con difetti cromatici o tessiturali), da quello prodotto durante la lavorazione primaria in cava (riquadratura dei blocchi) e dal c.d. "cappellaccio" (parte di roccia superficiale alterata).

Nel caso il volume di materiale di scarto di cava necessario per la ricostruzione morfologica non fosse sufficiente per tale operazione, potranno essere utilizzate terre e rocce da scavo di provenienza esterna, qualificate come sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006 e del DPR 120/2017) e materie prime secondarie e/o End of Waste (ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 152/2022).

Un ulteriore apporto di materiale per il recupero morfologico potrebbe venire, in primis, dal conferimento in cava degli sfridi prodotti nei laboratori per il taglio e/o lo spacco dei blocchi lapidei. Tale possibilità andrà attentamente valutata durante il procedimento di redazione del PAE, in stretta collaborazione con tutte le

autorità preposte in materia ambientale; in particolare andranno individuate le modalità per una corretta gestione degli sfridi di lavorazione dei laboratori delle pietre ornamentali serpentinitiche contenenti amianto.

Per garantire la sostenibilità ambientale e la compatibilità economico/sociale dell'attività estrattiva, sarà fondamentale realizzare un processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del d.lgs. 152/06, capace di portare ad organicità le istanze di tutela dell'ambiente con le esigenze di garantire un approvvigionamento di materie prime adeguato a sostenere lo sviluppo nel lungo termine.

L'art. 10 della l.r. 20/21 ha disciplinato il procedimento di approvazione del Piano, indicando le relative fasi e tempistiche, comprese quelle della procedura di VAS. La suddetta normativa regionale faceva però riferimento ai termini VAS vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 152/21 che in proposito ha modificato il Codice dell'Ambiente; ai fini della corretta applicazione dell'art. 10, anche secondo il criterio gerarchico "*Lex superior derogat legi inferiori*", in via generale occorre dunque far riferimento ai termini VAS indicati nel testo vigente del d.lgs. 152/06; pertanto, ad oggi:

1. la Provincia avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati e ne dà notizia sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale;
2. la Provincia elabora un documento programmatico del PAE e il rapporto preliminare di VAS, che pubblica sul proprio sito istituzionale e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS); dopo trenta giorni, convoca una conferenza di valutazione per raccogliere contributi per definire i contenuti del Piano e del rapporto ambientale e conclude la fase preliminare entro i successivi quindici giorni; la consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità Competente, si conclude infatti entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale;
3. la Provincia elabora la proposta di PAE, tenendo conto dei contributi pervenuti durante la fase di cui al punto 2) e, sentita la Consulta provinciale per le attività estrattive di cava (qualora costituita), adotta la proposta di Piano; la proposta di PAE adottata con il rapporto ambientale, comprensivo dello studio d'incidenza, e la sintesi non tecnica, sono pubblicati sul sito web dell'ente per sessanta giorni consecutivi e su SIVAS per quarantacinque giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni.

Ai fini di rispettare i termini statali della consultazione VAS (45 gg) e di coordinarli con i termini regionali di pubblicazione della documentazione di Piano adottata (60 gg), per la pubblicazione della documentazione su SIVAS occorrerà specificare come data di avvio della consultazione VAS il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale della Provincia, in modo da allineare il termine delle due consultazioni (a seguito dell'avvenuta contestuale pubblicazione su SIVAS e sul sito istituzionale della Provincia, nei primi 15 gg di deposito la documentazione sarà visibile esclusivamente sul sito web della Provincia);

4. entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la formulazione dei pareri e delle osservazioni di cui al punto 3), la Provincia acquisisce il parere motivato della propria Autorità Competente per la VAS, comprensivo della VInCA. Entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere motivato, apporta al Piano le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni e delibera le controdeduzioni alle osservazioni. La proposta di PAE revisionata è trasmessa alla Regione, unitamente alle controdeduzioni, alle osservazioni e ai pareri pervenuti e al parere motivato, comprensivo della VInCA;
5. entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato consultivo regionale per le attività estrattive, verifica la conformità della proposta di PAE alla l.r. 20/21 e ai contenuti dell'atto di indirizzo, nonché la compatibilità della proposta con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale rilevanti ai fini delle attività estrattive di cava e, sentita la competente Commissione consiliare, esprime parere vincolante alla Provincia;
6. la Provincia adegua il Piano al parere vincolante di cui al punto 5), a pena di inefficacia dei contenuti non adeguati, e lo approva entro sessanta giorni dall'acquisizione dello stesso parere, disponendone la pubblicazione nel BURL. In ogni caso, la Provincia non può approvare il Piano prima di aver acquisito il parere della Giunta regionale;
7. il PAE ha efficacia immediata con decorrenza dalla data di pubblicazione nel BURL.